

ACCORDO SU INDENNITA' DI PENDOLARISMO DEL 19-07-2001

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 19 luglio 2001

La Banca di Roma S.p.A.

e

le Segreterie degli Organi di Coordinamento delle Rappresentanze Sindacali Aziendali della BANCA DI ROMA **FABI, FALCRI, FIBA/CISL, FISAC/CGIL, SINDIRIGENTICREDITO e UILCA,**

premessi che:

- Con Protocollo d'Intesa del 27 febbraio 2001 si è convenuto che le Parti, in sede aziendale, avrebbero esaminato congiuntamente aspetti e problematiche concernenti il processo di mobilità interna, allo scopo di agevolare detto processo nell'arco di durata del Piano Industriale 2000-2002;

Con Verbale di Accordo 7 marzo 2001 le Parti medesime, nello stabilire modalità operative per l'accesso del personale interessato ai processi di esodazione con i connessi trattamenti del Fondo di sostegno al reddito di cui al D.M. n. 158/2000, hanno convenuto altresì sulla necessità di individuare soluzioni finalizzate al contenimento degli oneri per i dipendenti interessati alla mobilità in conseguenza dei processi medesimi;

- Sono stati realizzati gli esodi di personale previsti dal citato Verbale di Accordo del 7 marzo 2001;

Tanto premesso, le Parti si danno atto che ai lavoratori interessati al c.d. "pendolarismo", conseguente a provvedimenti di trasferimento a Comune diverso disposti dall'Azienda e non comportanti effettivo cambio di residenza, sarà erogato un apposito trattamento indennitario nelle misure e secondo i criteri e le modalità appresso indicati:

1. Il trattamento indennitario viene riconosciuto per percorrenze giornaliere superiori a 30 Km (riferimento " Androute"), nei seguenti importi:

ü **lire 150.000 lorde mensili per percorrenze giornaliere (andata e ritorno) superiori a 30 Km.,**

e pari o inferiori a 60 Km.;

ü lire 300.000 lorde mensili per percorrenze giornaliere (andata e ritorno) superiori a 60 Km.,

e pari o inferiori a 90 Km.;

ü lire 450.000 lorde mensili per percorrenze giornaliere (andata e ritorno) superiori a 90 Km.,

e pari o inferiori a 120 Km.;

ü lire 600.000 lorde mensili per percorrenze giornaliere (andata e ritorno) superiori a 120 Km.;

2. l'indennità in questione è concessa esclusivamente nei casi di trasferimenti effettuati su iniziativa Aziendale e pertanto essa non compete qualora il trasferimento avvenga su richiesta del lavoratore;
3. la suddetta indennità non sarà erogata nei casi di assenze dal servizio, a qualsiasi titolo, superiori a 10 gg. Lavorativi nel corso del mese di riferimento;
4. qualora il lavoratore, beneficiario dell'indennità in questione, decida successivamente, e comunque entro il termine di tre mesi dopo la conclusione del Piano Industriale, di effettuare il cambio di residenza nella nuova sede di lavoro, egli avrà titolo ai trattamenti previsti dal CCNL nei casi di trasferimento comportanti l'effettivo cambio di residenza (indennità "una tantum", "fornitura" oppure "contributo" alloggio, rimborso spese di trasloco, diaria per il tempo necessario al trasloco), scomputando, ai fini della determinazione della durata dell'assistenza locativa prevista dal CCNL, il periodo durante il quale è stata corrisposta l'indennità di pendolarismo;
5. il trattamento indennitario predetto non viene computato ai fini della determinazione del T.F.R..

Dichiarazione dell'Azienda

-

L'azienda dichiara la propria disponibilità a valutare, in prossimità della conclusione del Piano Industriale, le situazioni di "pendolarismo" determinatesi in applicazione del presente Verbale di Accordo, anche ai fini di una eventuale proroga dei relativi trattamenti

Le previsioni di cui al presente Verbale di Accordo si applicano con decorrenza 1° aprile 2001